

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2022

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MACCHIAVELLI, PRINCIPE, FABBRI RICCARDO, LEZZI, FINOCCHIARO,  
LAURICELLA, DI PRIMIO, DI NARDO, LANDI, DI PIAZZA, DI VAGNO, CUCCHI**

*Presentata il 28 gennaio 1965*

### Riordinamento del registro italiano navale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Registro italiano navale (R.I.NA) ha felicemente compiuto il secolo, come sapete, assolvendo a compiti assai importanti per la marineria ed il buon nome d'Italia. Dopo oltre un secolo di esperienze — realizzate attraverso l'evolversi dei tempi e dei mezzi — necessità ora trarre le necessarie conclusioni per l'ulteriore moderno sviluppo e per l'adeguamento alla nuova realtà giuridico-sociale e della vita democratica.

Il Registro navale ebbe, all'inizio, una impostazione di natura esclusivamente privatistica per curare — come è noto — interessi particolari di categoria imprenditoriale. A mano a mano che nel secolo scorso si andavano sviluppando i traffici marittimi ed intensificandosi il trasporto di persone e cose via mare, da parte degli imprenditori si sentì il bisogno di ricorrere più intensamente all'Istituto dell'assicurazione anche perché si verteva su interessi di rilevante valore. Le compagnie di assicurazione — ovviamente — dovendo procedere alla determinazione del rischio, sentirono la necessità di conoscere le condizioni, la capacità e l'efficienza delle navi. Così, in breve, sorgono nel mondo mercantile marittimo i così detti « Registri navali »; scopo: elencare le navi e classificarne le capacità determinandone il grado di efficienza.

Col progredire dei tempi, all'inizio di questo secolo, e poi successivamente sempre più, il progresso sociale richiamò l'attenzione dei

pubblici poteri. L'elemento umano, sia facente parte dell'equipaggio, sia come passeggero, a mano a mano che le conquiste sociali avanzavano, si impose all'attenzione degli stati moderni.

Da qui ha inizio l'intervento e la partecipazione degli Stati al settore che interessa.

Per garantire la sicurezza della vita umana in mare lo Stato dovette intervenire ed esercitare il suo controllo sia affidando tale compito ai Registri navali esistenti, sia in taluni paesi creando appositi Organi.

Gradualmente, come si dirà, prevale — col progredire dei tempi — il principio di rendere tali funzioni ed attività sempre più indipendenti da interessi particolari; e molti Stati moderni hanno avuto cura di garantire l'autonomia di tali Organi.

In Italia tali principi vengono sanciti con la legge 1921, in base ai quali principi il R.I. NA. diviene un Ente di natura pubblica ed acquista prestigio internazionale, di rilievo sotto l'indimenticabile guida dell'ingegner Baricelli — che potette trasformarlo in istituto di pubblica utilità al servizio essenzialmente della sicurezza della navigazione perché dotato di potere autonomo ed indipendente dalla volontà degli armatori e degli ambienti interessati di mentalità privatistica. La sua nomina era governativa. Allo stesso principio con la presente modifica si intende ora ritornare. Con la legge che si propone agli onorevoli colleghi si

mira essenzialmente a svincolare la nomina del Presidente del R.I.NA. dagli interessi particolari ed a metterlo in relazione più diretta coi poteri dello Stato che ha il suo compito di tutelare la vita della gente di mare cioè della sicurezza della navigazione in genere e adeguare tale attività di principi comuni europei e mondiali.

A lume della nuova realtà politica nel contempo si intende altresì realizzare una più realistica democratizzazione dell'istituto attraverso una congrua e ben dosata rappresentanza nel Consiglio di amministrazione sia delle categorie effettivamente interessate all'imparziale esercizio della classificazione delle navi e delle altre funzioni dall'istituto espletate, sia delle categorie del personale navigante, nonché del personale tecnico dell'Ente, anche esso ora escluso dall'Organo Consiliare, dall'affrettato decreto legislativo del 1947 oggi in vigore, che con la presente proposta si intende modificare.

Si propone quindi un più responsabile controllo pubblico dell'Ente allo scopo di assicurare la realizzazione delle finalità di interesse pubblico, che non può, ai giorni nostri, non perseguire nel vasto e delicato settore dei trasporti marittimi. Finalità che devono anche tener conto della coordinata realtà nell'ambito del M.E.C.

Con l'articolo 1 del nuovo testo si recepisce, infatti, il concetto di Ente morale di cui al regio decreto del 9 giugno 1921 e si riconosce la qualifica di persona giuridica di diritto pubblico. Affermato tale principio, logicamente soltanto a quest'istituto (e non ad altri) vengono affidate le suddette attività; onde la necessità della modifica dell'articolo 2 e seguenti.

L'articolo 7 del decreto legislativo 1947 rimane immutato.

Con la modifica dell'articolo 8 si opera altra modifica importante al vecchio testo; si stabilisce cioè che il Presidente ed il Vicepresidente vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della marina mercantile, sentito il Consiglio dei ministri. Quest'esigenza negli ultimi anni è stata vivamente sentita dai vari settori del Parlamento, come risulta dalle varie proposte e persino dal disegno di legge governativo del 1962.

L'articolo 9 rimane invariato.

Con l'articolo 10 si apportano talune modifiche circa la composizione del Consiglio di amministrazione e degli altri Organi, adeguandoli cioè alla nuova realtà democratica e chiamandosi a far parte anche la rappresentanza dei marittimi e delle categorie interessate.

L'articolo 11 della vigente legge 1947 pure viene modificato per quanto riguarda le convocazioni e le validità di esse nelle deliberazioni.

Gli articoli 12 e 14 non vengono modificati, mentre gli articoli 13 e 15 vengono adeguati ai cennati principi innovatori.

Gli articoli 16 e 18 rimangono immutati.

Si propone, invece, la modifica degli articoli 17 e 19 per quanto riguarda i poteri di controllo ministeriale.

Gli articoli 20, 21 e 22 restano del pari immutati, mentre con gli articoli 23 e seguenti si disciplina meglio la materia regolamentare, quella delle funzioni dei vari Organi dell'Ente e quelli dell'Organizzazione tecnica-amministrativa. È stabilito, infine, con garanzie obiettive, l'ordinamento del personale, precisando che i regolamenti, predisposti dal Commissioni tecniche, devono essere approvati con decreto del Ministro della marina mercantile.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Il Registro italiano navale, costituito ed eretto in ente morale dal regio decreto 9 giugno 1921, è persona giuridica di diritto pubblico e provvede alla classificazione delle navi mercantili e dei galleggianti adibiti alla navigazione marittima ed interna ed alle altre operazioni e funzioni indicate negli articoli seguenti.

### ART. 2.

Devono essere classificate dal Registro italiano navale a norma del precedente articolo le navi mercantili nazionali:

*a)* destinate al trasporto di passeggeri in navigazione marittima, eccettuate quelle aventi una stazza lorda uguale o inferiore a 25 tonnellate destinate al trasporto di passeggeri in acque tranquille (porti, canali, estuari, lagune, golfi determinati dal Ministero della marina mercantile);

*b)* destinate al trasporto di passeggeri in servizio di navigazione interna;

*c)* destinate a servizi sovvenzionati di navigazione marittima;

*d)* destinate ad un qualsiasi servizio di linea, anche se non riguardante il trasporto di passeggeri;

*e)* destinate al servizio di salvataggio e al rimorchio in alto mare, al di là di 6 miglia dalla costa;

*f)* classificazione o che si vogliono classificare presso istituti stranieri;

*g)* destinate a viaggi oltre lo stretto di Gibilterra o il canale di Suez.

La classificazione è obbligatoria, inoltre, nei sensi previsti dal regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, contenente provvedimenti a favore della marina mercantile e successiva modificazione e da altre leggi speciali.

La classificazione è obbligatoria anche per le navi straniere che intendano esercitare in Italia i servizi indicati dalle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, quando non vi siano abilitate in applicazione degli accordi con gli Stati di cui portano la bandiera.

Le navi straniere possono chiedere la classificazione nello Stato anche se siano state classificate all'estero.

La classificazione nello Stato non è obbligatoria per le navi onorarie della marina militare direttamente gestite da essa o date in gestione a compagnie di navigazione.

ART. 3.

Per le navi ed i galleggianti destinati alla navigazione marittima ed interna il Registro italiano navale provvede anche alle operazioni o funzioni attinenti all'accertamento ed al controllo delle condizioni di navigabilità, all'assegnazione della linea di massimo carico, alla stazzatura delle navi, alla sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare, al controllo tecnico sulle costruzioni navali e all'esercizio della navigazione.

ART. 4.

Il Registro italiano navale, oltre alla visita e classificazione delle navi e dei galleggianti di qualunque bandiera, ha il compito di eseguire:

1) l'esame, agli effetti della classificazione predetta, di piani di nuove costruzioni, di trasformazione o di grandi riparazioni di impianti e sistemazioni varie di bordo;

2) il collaudo di materiali, oggetti ed apparecchi che siano destinati alla costruzione, allestimento ed armamento di navi o galleggianti aspiranti alla classificazione presso il Registro o che si trovino a bordo di navi o galleggianti già classificati presso di esso;

3) la sorveglianza alla costruzione, all'allestimento ed armamento, alle trasformazioni e grandi riparazioni delle navi, dei galleggianti, degli impianti e sistemazioni varie di bordo, di cui ai precedenti numeri 1 e 2;

4) le visite di prima classificazione di navi e galleggianti costruiti senza la sorveglianza del Registro;

5) le visite periodiche ed occasionali alle navi e galleggianti classificate presso il Registro, per la conservazione della classe;

6) le operazioni attinenti alle funzioni di perito tecnico e di collaudatore per quanto concerne le industrie navali e connesse alla attività navale.

ART. 5.

Per la classificazione e per le operazioni svolte, il Registro rilascia certificati ed attestazioni tecniche, che fanno fede fino a querela di falso.

ART. 6.

Il Registro italiano navale ha facoltà di promuovere e, previa autorizzazione dei Ministri per la marina mercantile e per gli affari esteri, di concludere accordi, sia con istituti

di classificazione stranieri, per scambi di prestazioni, sia con Governi stranieri per il riconoscimento delle operazioni effettuate e delle funzioni svolte e per ottenere l'autorizzazione a determinare, assegnare ed applicare le marche da bordo libero internazionali a navi di bandiera estera.

Esso può, inoltre, costituire all'estero Comitati di classificazione e intervenire nella loro costituzione.

Nessun altro ente nazionale può essere costituito per procedere alla visita ed alla classificazione delle navi e galleggianti e per esercitare le funzioni conferite al Registro italiano navale dai precedenti articoli.

#### ART. 7.

Gli organi del Registro sono:

- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Comitato direttivo;
- il Comitato tecnico;
- il Collegio dei revisori dei conti.

#### ART. 8.

Il Presidente e il vicepresidente sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, sentito il Consiglio dei ministri; durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per una sola volta.

Si applica ad essi la disposizione del terzo comma dell'articolo 11.

#### ART. 9.

Il Presidente:

a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto e lo amministra con il concorso del Consiglio di amministrazione e del Comitato direttivo;

b) convoca e presiede le adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato direttivo e può convocare e presiedere quelle del Comitato tecnico;

c) adotta nei casi di assoluta urgenza i provvedimenti che sarebbero di competenza del Comitato direttivo, riferendone alla prima riunione di questo organo per la ratifica.

Il vicepresidente sostituisce il presidente nei casi di sua assenza od impedimento.

Il presidente può delegare al vicepresidente determinate funzioni e la firma di determinati atti e provvedimenti.

ART. 10.

Il Consiglio di amministrazione è composto dai seguenti membri:

- a) il presidente del Consiglio superiore della marina mercantile;
- b) il Presidente del Comitato superiore della navigazione interna o un rappresentante del Comitato stesso particolarmente esperto in materia di navigazione interna;
- c) l'ispettore generale del naviglio presso il Ministero della marina mercantile;
- d) il direttore generale del traffico marittimo presso il Ministero della marina mercantile;
- e) il capo dell'ispettorato tecnico del Ministero della marina mercantile;
- f) il capo dei servizi per la navigazione interna presso l'ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
- g) il direttore generale delle costruzioni navali e meccaniche presso il Ministero della difesa (Marina);
- h) due esperti di particolare rinomanza in materia di marina mercantile, nominati dal Ministro per la marina mercantile;
- i) il presidente dell'istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale;
- l) il direttore generale dell'istituto nazionale delle assicurazioni;
- m) il direttore generale dell'Unione italiana di riassicurazione;
- n) due rappresentanti particolarmente esperti nel campo delle assicurazioni marittime, nominati dall'Associazione nazionale imprese assicuratrici, d'intesa con i Comitati assicuratori marittimi di Genova, Trieste e Roma;
- o) i rappresentanti delle Camere di commercio di Genova, Venezia e Napoli, nominati dalle rispettive Camere;
- p) un rappresentante dei commercianti nominato dalla Confederazione italiana dei commercianti;
- q) quattro ingegneri navali, nominati uno dall'Ordine degli ingegneri, un altro dall'Assicurazione nazionale industriali riparatori di navi (RINAVI), un altro dall'Associazione costruttori navali ed il quarto dall'I.R.I.;
- r) due rappresentanti della gente di mare, nominati dal Ministro per la marina mercantile su designazione delle maggiori organizzazioni sindacali, di cui uno in possesso della patente di capitano di lungo corso e l'altro della patente di capitano di macchina;

s) un rappresentante del personale del Registro italiano navale democraticamente eletto;

t) due rappresentanti degli armatori nominati dalla Confederazione degli armatori italiani;

u) un rappresentante della Federlinea, uno della Federpesca ed uno di Navalpiccolo;

v) un rappresentante di società di navigazione interna, nominato dalla federazione nazionale imprese trasporti;

z) un magistrato nominato dal Consiglio superiore della magistratura. Il direttore generale assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione ed ha voto consultivo.

ART. 11.

Il presidente del Registro è anche presidente del Consiglio di amministrazione.

I membri indicati alle lettere h), n), o), p), q), r), s), t), u), v), z), durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per una sola volta.

I membri nominati nel corso del quadriennio, per sopperire a vacanze formatesi nelle varie categorie, rimangono in carica fino al compimento del quadriennio.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce in Roma almeno due volte l'anno e ogni qualvolta il presidente ritiene di convocarlo.

Il Consiglio di amministrazione deve essere inoltre convocato qualora lo richieda un terzo dei suoi membri.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono valide quando sia presente almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

ART. 12.

Il Consiglio di amministrazione delibera su tutti gli affari concernenti l'istituto e in particolare:

a) approva i regolamenti tecnici e le relative modificazioni;

b) approva le modificazioni al regolamento dei servizi ed al regolamento del personale;

c) approva le tariffe e le relative modificazioni, salvo il disposto dell'articolo 24 per quanto concerne le prestazioni effettuate dall'amministrazione statale;

d) approva gli accordi con i governi e gli istituti di classificazione stranieri;

e) stabilisce i criteri di massima per le pubblicazioni dell'istituto;

f) approva il bilancio annuale preventivo e quello consuntivo;

g) provvede alla nomina, in seguito a concorso, del direttore generale, su proposta di una commissione giudicatrice, nominata dal Ministro per la marina mercantile e composta di un direttore generale del Ministero della marina mercantile, di un docente universitario di materie navalmeccaniche di chiara fama, del direttore generale delle costruzioni navali e meccaniche del Ministero difesa-marina, del presidente dell'istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, di un capitano superiore di macchina, designato dalle massime organizzazioni sindacali della gente di mare.

ART. 13.

Il Comitato direttivo è composto dal presidente del Registro, che lo presiede, dal vicepresidente, dal direttore generale e da sei rappresentanti del Consiglio di amministrazione, scelti come segue:

uno dei membri designati dal Ministero della marina mercantile;

uno dei rappresentanti delle categorie assicuratrici;

uno degli ingegneri navali;

uno dei rappresentanti della gente di mare;

il magistrato, nominato dal Consiglio superiore della magistratura;

il rappresentante del personale del Registro italiano navale.

I membri eletti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. Si applica ad essi la disposizione del terzo comma dell'articolo 11.

Il Comitato direttivo si riunisce trimestralmente ed ogni qualvolta il presidente ritenga di convocarlo.

Le deliberazioni, valide quando sia presente almeno la metà dei componenti del Comitato, sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

ART. 14.

Il Comitato direttivo provvede all'amministrazione ordinaria dell'istituto; nomina e revoca i funzionari ed impiegati e, ai sensi delle disposizioni contenute nel regolamento del personale, sovrintende al buon andamento dei servizi, regolandoli in conformità del presente decreto, dei regolamenti, dei bilanci e dei criteri di massima approvati dal Consiglio di amministrazione; sottopone a quest'ul-



timo le proposte che ritiene comunque utili all'Istituto; esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Nei casi di necessità e di urgenza il Comitato direttivo adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo ratifica di quest'ultimo nella sua prima riunione.

#### ART. 15.

Il Comitato tecnico è composto dal direttore generale e da dieci membri, scelti, fra persone particolarmente esperte in materia tecnico-navale, nel modo seguente:

due nominati dal Ministro per la marina mercantile;

uno nominato dal Ministro per i trasporti;

il direttore generale delle Costruzioni navali e meccaniche del Ministero della difesa (Marina) o un suo rappresentante di grado non inferiore a colonnello del genio navale;

un esperto in materia siderurgica nominato dal Ministro per l'industria e il commercio, su proposta dell'Ordine degli ingegneri;

altri cinque membri nominati dal Consiglio di amministrazione, dei quali uno in possesso della patente di capitano superiore di lungo corso, uno di capitano superiore di macchina e tre fra docenti universitari o cultori di chiara fama di discipline navalmeccaniche.

Il Comitato tecnico elegge tra i suoi membri il proprio presidente.

Il presidente e i membri nominati dai Ministri per la marina mercantile e per i trasporti e dal Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per una sola volta. Si applica ad essi la disposizione del terzo comma dell'articolo 11.

Il Comitato tecnico è convocato dal proprio presidente, quando egli lo ritenga opportuno e quando lo richieda il Presidente del Registro, che può, ove lo creda, intervenire alle riunioni e presiederle.

Le deliberazioni, valide quando vi abbia partecipato almeno la metà del Comitato tecnico, sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il presidente del Registro e il presidente del Comitato tecnico possono disporre che alle adunanze di questo siano di volta in volta aggregati con voto consultivo esperti di speciale competenza per l'esame di determinate questioni.

ART. 16.

Il Comitato tecnico si pronuncia sui progetti di regolamento tecnico e relative modifiche, nonché su tutte le questioni di carattere tecnico sottoposte al suo esame dal Presidente del Registro, dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato direttivo.

ART. 17.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi:

un funzionario del Ministero della marina mercantile;

un funzionario della ragioneria generale dello Stato;

un magistrato della Corte dei conti, con funzioni di presidente; per ciascun sindaco effettivo è nominato un supplente.

I revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Si applica ad essi la disposizione del terzo comma dell'articolo 11, limitatamente al compimento del triennio.

ART. 18.

Il Collegio dei revisori esercita il controllo contabile e finanziario sulla gestione dell'istituto.

I revisori possono in ogni tempo, sia collettivamente che singolarmente, esaminare i libri contabili, procedere a verifiche di cassa, e chiedere informazioni al Comitato direttivo. Essi assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo devono essere comunicati al Collegio dei revisori in tempo utile prima delle riunioni nelle quali i bilanci stessi dovranno essere sottoposti al Consiglio di amministrazione.

Esaminati tali bilanci il Collegio li trasmette al Comitato direttivo insieme ad una relazione illustrativa diretta al Consiglio di amministrazione.

ART. 19.

Il Registro italiano navale è sottoposto alla vigilanza del Ministro per la marina mercantile.

Lo stesso ministro può, a tal fine, disporre ispezioni, controlli tecnici ed amministrativi ed adottare eventuali rimedi che si rendessero necessari per assicurare il retto funzionamento amministrativo e il conseguimento delle finalità dell'ente.

ART. 20.

Il patrimonio del Registro è costituito dai beni immobili e mobili di sua proprietà.

Le entrate del Registro sono costituite:

- a) dai proventi patrimoniali;
- b) dai proventi derivanti dall'attività dell'Istituto;
- c) da eventuali altri proventi.

ART. 21.

L'anno finanziario dell'Istituto decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

ART. 22.

Il Registro ha sede in Roma. Esso può istituire uffici, agenzie e rappresentanze in quei porti e centri industriali nazionali ed esteri nei quali, per la loro importanza, appaia utile che l'istituto sia rappresentato. Il regolamento dei servizi stabilirà le specifiche attribuzioni degli organi periferici dell'istituto.

ART. 23.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno approvati, con decreto del Ministro della marina mercantile, su proposta della Commissione appresso indicata:

1) il regolamento dei servizi che determinerà:

a) l'organizzazione dei servizi centrali e periferici dell'ente;

b) il funzionamento dei servizi stessi;

2) il regolamento del personale, che determinerà:

a) le norme di assunzione, la dotazione organica e lo stato giuridico di tutto il personale — compreso il direttore — centrale e periferico, necessario per il funzionamento dell'ente;

b) il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di previdenza del predetto personale.

I suddetti regolamenti saranno elaborati da una Commissione, nominata dal Ministro per la marina mercantile, entro i primi quindici giorni di validità della presente legge, e composta: dal Presidente del registro italiano navale, che la presiede, del vicepresidente, del direttore generale dell'Ente, di due rappresentanti del personale, uno per il settore tecnico ed uno per quello amministrativo democraticamente eletti, di un rappresentante del Comitato tecnico scelto fra i docenti uni-

versitari ed i cultori di chiara fama di discipline navalmeccaniche, e di otto membri del Consiglio di amministrazione, scelti fra le seguenti categorie: un rappresentante del Ministero della marina mercantile, un rappresentante del Ministero dei trasporti, due rappresentanti della gente di mare, uno di coperta ed uno di macchina, un ingegnere navale e meccanico, un rappresentante delle categorie armatrici, un rappresentante delle categorie assicuratrici, ed il magistrato eletto dal Consiglio superiore della magistratura.

ART. 24.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per i trasporti e per il tesoro, sarà determinato il sistema di retribuzione delle prestazioni effettuate per conto dell'amministrazione statale saranno fissate le relative tariffe.

ART. 25.

Lo statuto del Registro, deliberato dal Consiglio di amministrazione, sarà approvato con decreto del Ministro per la marina mercantile.

ART. 26.

Nulla è innovato nei riguardi degli istituti di classificazione stranieri che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano già la loro attività in Italia.

ART. 27.

Con l'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le norme e disposizioni contrarie o incompatibili con essa.